



## COMUNE DI CASALVOLONE

PROVINCIA DI NOVARA  
Via Roma, 81 – C.A.P. 28060 – P.I. 00440560035  
Tel. 0161 315157 – fax. 0161 315197  
***tributi@comune.casalvolone.no.it***  
[www.comune.casalvolone.no.it](http://www.comune.casalvolone.no.it)  
*e.mail:municipio@comune.casalvolone.no.it*

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI TARES**

Annotazioni:

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n° 12 del 29.08.2013

# *Indice*

- ARTICOLO 1 - Istituzione del tributo
- ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe
- ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa
- ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa
- ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa
- ARTICOLO 7 - Soggetto attivo
- ARTICOLO 8 – Soggetti passivi
- ARTICOLO 9 - Base imponibile
- ARTICOLO 10 - Commisurazione della tariffa
- ARTICOLO 11 – Occupanti utenze domestiche
- ARTICOLO 12 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte
- ARTICOLO 13 - Disciplina delle riduzioni tariffarie
- ARTICOLO 14 - Riduzioni ed esenzioni
- ARTICOLO 15 - Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati
- ARTICOLO 16 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili
- ARTICOLO 17 - Decorrenza e cessazione della tassa
- ARTICOLO 18 - Denunce
- ARTICOLO 19 - Accertamento
- ARTICOLO 20 - Versamento
- ARTICOLO 21 - Potere dei comuni
- ARTICOLO 22 - Funzionario responsabile
- ARTICOLO 23 - Rimborsi
- ARTICOLO 24 - Sanzioni
- ARTICOLO 25 - Contenzioso giudiziale
- ARTICOLO 26 - Tassa giornaliera di smaltimento
- ARTICOLO 27 - Disposizioni transitorie e finali

## **Allegati:**

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze domestiche e utenze non domestiche

## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione del tributo**

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

## **ARTICOLO 3**

### **Piano finanziario e determinazione delle tariffe**

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.

## **ARTICOLO 4**

### **Principi di determinazione della tariffa**

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ARTICOLO 5**

### **Presupposto della tassa**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il tributo è dovuto da coloro che detengono locali, aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (cantine, mansarde, garages, casseri, cortili, giardini, frutteti e orticelli anche se abbandonati) di cui all'art. 8 punto 1 del presente regolamento, i locali e le abitazioni che hanno la copertura, anche se in cattivo stato di manutenzione, non affittate e non vendute dalla proprietà;
3. Il tributo è dovuto anche da coloro che detengono locali e abitazioni mansardate, autorizzate con permesso di costruire, utilizzate come abitazione e/o deposito;
4. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse;
5. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, nonché alla presentazione della relativa dichiarazione, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. I locali e le aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, non sono da considerarsi inutilizzabili e quindi esenti dalla tassazione, solo per il fatto di essere privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di rete.  
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree *“oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari nella relativa disponibilità”*.  
Pertanto, *“un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai servizi di rete (elettrico, idrico, etc.) o comunque gli allacci sono presenti ma scollegati per qualsiasi ragione, si rilevi bensì inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile”* e perciò non può essere sottratto alla tassazione, poiché può essere facilmente arredato e, quindi, utilizzato, con attitudine a produrre rifiuti.  
Pertanto una situazione di obiettiva inutilizzabilità, si configura solamente nei casi di cui all'art. 6 lettera “h” del presente regolamento.
8. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 5 mq per colonnina di erogazione.

## **ARTICOLO 6**

### **Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. Sono da ritenersi in condizioni di non imponibilità ai fini del tributo:
  - a) I locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
  - b) Le superfici utilizzate per attività sportive e culturali per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva e culturale;
  - c) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
  - d) I locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con l'esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - e) I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento in modo esclusivo o largamente prevalente (asili, scuole, ecc.);
  - f) I locali e le aree degli Enti assistenziali;

- g) Tutte le nuove costruzioni in fase di realizzazione o abitazioni esistenti in fase di ristrutturazione, in possesso di permesso di costruire o scia, rilasciato dall'Organo Tecnico del Comune e non ancora abitate.
- h) I fabbricati inagibili o inabitabili, l'inagibilità o la inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, senza copertura, con solette crollate e quindi pericolante almeno per la parte interessata), di pericolo per l'incolumità pubblica, superabile solo con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, in alternativa il proprietario può presentare una dichiarazione sostitutiva in cui attesta sotto la propria responsabilità la sussistenza delle condizioni per usufruire dei benefici di legge. Qualora sia stata emanata un'ordinanza di recupero dell'immobile, l'esclusione o la riduzione della tassa non è applicabile nel caso in cui non si sia ottemperato;
- i) Le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, nonché legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. n. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta;

- 2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene, inoltre conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e nei modi indicati nel successivo art. 15.

## **ARTICOLO 7** **Soggetto attivo**

- 1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **ARTICOLO 8** **Soggetti passivi**

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime, vedi anche il precedente art. 6 lettera c).
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte

di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

## **ARTICOLO 9** **Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, TIA1 o TIA2.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superf. catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Pres. della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

**ARTICOLO 10**  
**Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ARTICOLO 11**  
**Occupanti utenze domestiche**

- 1 Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), per un periodo non inferiore a 6 mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello seguente:

<b>Superficie</b>	<b>N° componenti</b>
da 0 a 70 mq.	uno componenti
da 71 a 85 mq.	due componenti
da 86 a 100 mq.	tre componenti
oltre 100 mq.	quattro componenti

**ARTICOLO 12**  
**Classificazione dei locali e delle aree scoperte**

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come specificato nell'Allegato B.
2. I locali e le aree pertinenziali o complementari delle utenze domestiche vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri quadrati.
3. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

**ARTICOLO 13**  
**Disciplina delle riduzioni tariffarie**

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, nonché un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

**ARTICOLO 14**  
**Riduzioni ed esenzioni**

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
  - a) Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta riduzione del:
    - in misura pari al **20%** della tariffa per distanze da 50 a 500 metri;
    - in misura pari al **50%** della tariffa per distanze superiori ai 500 metri;
  - b) Abitazioni utilizzate da persone sole, di età superiore a **70 anni**, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito, riduzione del **50%**, la riduzione deve essere avvalorata dalla presentazione della dichiarazione ISEE inferiore a € 7.000,00 (settemilaeuro);
  - c) Nuclei familiari composto:
    - da 4 (quattro) unità riduzione di **€ 50** (cinquanta).
    - da 5 (cinque) e 6 (sei) unità riduzione di **€ 100** (cento).
2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata e/o verificate dagli uffici preposti dal Comune.
4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro, ove si verificano le condizioni per usufruire di più riduzioni tariffarie, tra quelle previste dal presente regolamento si applica la percentuale di riduzione più favorevole al contribuente.

**ARTICOLO 15**  
**Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati**

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Perc. riduzione</b>
7	case di cura e riposo	30%

2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Solo per l'anno 2013 il Comune non può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Decorrenza e cessazione della tassa**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **ARTICOLO 18**

##### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali, approvato come allegato al presente regolamento.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate, resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare, nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.
4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale; l'ufficio comunale preposto provvede a rilasciare una ricevuta della denuncia presentata. E' prevista la spedizione per posta – allegando tutta la documentazione richiesta, nonché copia del documento di identità, per la quale fa fede la data del timbro postale di spedizione.

#### **ARTICOLO 19**

##### **Accertamento**

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.



2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.

## **ARTICOLO 20**

### **Versamento**

- 1 Il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, alle seguenti scadenze:

1° rata 28 febbraio	2° rata 31 maggio	3° rata 31 agosto	4° rata 30 novembre
---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

- 2 Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
- 3 *Limitatamente all'anno di riferimento 2013 il versamento del tributo è previsto alle seguenti scadenze*

1° rata 30 settembre	2° rata 31 ottobre	3° rata 30 novembre	4° rata a saldo 31 gennaio 2014
----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------------

- 4 Il Sindaco può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con proprio Provvedimento Sindacale da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.
- 5 Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24.
- 6 Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 10 (dieci euro).
- 7 Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 8 Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione corrispondente al tasso di interesse legale vigente al tempo, più 5% (cinqueper cento), per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97.

## **ARTICOLO 21**

### **Potere dei comuni**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

**ARTICOLO 22**  
**Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**ARTICOLO 23**  
**Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede al rimborso per importi inferiori ad euro 10 (dieci euro).

**ARTICOLO 24**  
**Sanzioni**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 100 euro (cento euro).
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 100 euro (cento euro).
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

**ARTICOLO 25**  
**Contenzioso giudiziale**

1. Contro gli atti emanati dall'ente comunale, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

**ARTICOLO 26**  
**Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% (cento per cento).
3. La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

**ARTICOLO 27**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani o di tariffa di igiene ambientale (TIA1 o TIA2).
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. Per l'anno 2013, in deroga alle norme contenute nel presente regolamento, qualora incompatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.



## **Allegato A**

### **Sostanze assimilate ai rifiuti urbani**

- Rifiuti di carta, cartone e similari.
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo.
- Imballaggi primari.
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo, e simili purchè raccolti in forma differenziata.
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili).
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets.
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero.
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura.
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile
- Ritagli e scarto di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta.

- Feltri e tessuto non tessuto.
- Pelle e simil-pelle.
- Ritagli di gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni..
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali.
- Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lana di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili.
- Moquette, linoleum, tappezzerie,pavimenti e rivestimenti in genere.
- Materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili.
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati.
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe.
- Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili.
- Nastri abrasivi.
- Cavi e materiale elettrico in genere.
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche.
- Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, salse esauste e simili.
- Scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, etc...,compresa la lavorazione del verde ornamentale.
- Accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2 lett. g) D.P.R. 15 luglio 2003, n° 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n° 833:

- Rifiuti delle cucine.
- Rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi.
- Vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi.
- Rifiuti ingombranti.
- Spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani.
- Indumenti e lenzuola monouso.
- Gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi.
- Pannolini pediatrici e i pannoloni.
- Contenitori e sacchi delle urine.
- Rifiuti verdi.

## Allegato B

### Utenze domestiche

Cat.	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb	Descrizione
1N	0.84	1.00	utenze domestiche composte da una sola persona non residente
1R	0.84	1.00	utenze domestiche composte da una sola persona residente
2N	0.98	1.80	utenze domestiche composte da due persone non residenti
2R	0.98	1.80	utenze domestiche composte da due persone residenti
3N	1.08	2.05	utenze domestiche composte da tre persone non residenti
3R	1.08	2.05	utenze domestiche composte da tre persone residenti
4N	1.16	2.60	utenze domestiche composte da quattro persone non residenti
4R	1.16	2.60	utenze domestiche composte da quattro persone residenti
5N	1.24	2.90	utenze domestiche composte da cinque persone non residenti
5R	1.24	2.90	utenze domestiche composte da cinque persone residenti
6N	1.30	3.40	utenze domestiche composte da sei o più persone non residenti
6R	1.30	3.40	utenze domestiche composte da sei o più persone residenti

### Utenze non domestiche

Cat.	Coeff. Kc	Coeff. Kb	Descrizione
1	5.51	4.20	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	0.74	6.03	campeggi, distributori carburanti
3	0.51	4.16	stabilimenti balneari
3b	0.51	4.20	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	0.43	3.55	esposizioni, autosaloni
5	1.20	9.86	alberghi con ristorante
6	0.86	7.02	alberghi senza ristorante
7	0.98	8.01	case di cura e riposo
8	1.13	9.30	uffici, agenzie, studi professionali
9	0.61	5.03	banche ed istituti di credito
10	1.11	9.12	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	1.52	12.45	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, banchi di mercato beni durevoli
12	1.04	8.50	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
12b	1.29	10.53	attività artigianali tipo botteghe, parrucchiera, barbiere, estetista
13	1.16	9.48	carrozzerie, autofficine, elettrauto
14	0.91	7.50	attività industriali con capannoni di produzione
15	1.09	8.92	attività artigianali di produzione beni specifici
16	4.84	39.67	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	3.64	29.82	bar, caffè, pasticceria
18	2.07	16.99	supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	2.08	17.00	plurilicenze alimentari e/o miste
20	8.25	67.66	ortofrutta, pescherie, fiori, piante, ipermercati di generi misti, banchi mercato alimentari
21	1.34	11.01	discoteche, night club
23b	4.85	39.78	mense, birrerie, amburgherie